



La teoria della *culpa in vigilando* è stata sostenuta ed applicata dall'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa l'8/08/1996, la quale ha ritenuto la

responsabilità

aquiliana ex art. 2043 c.c.

del provider per aver "autorizzato, consentito o comunque agevolato il comportamento illecito"

di un proprio utente colpevole di aver diffuso comunicazioni in rete relativi a nomi e marchi appartenenti a dei concorrenti. Il Tribunale ha individuato gli estremi della concorrenza sleale per il responsabile dei messaggi e la compartecipazione colposa per il provider; assimilabile ad un responsabile editoriale, in quanto "il proprietario di un canale di comunicazione destinato ad un pubblico di lettori - al quale va equiparato quale organo di stampa un sito Internet - ha l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquiliana nell'illecito di concorrenza sleale".

Tale approccio giurisprudenziale è stato recentemente sovvertito dall'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. I Civile, del 17/05/98 (fattispecie di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la rimozione di una espressione ritenuta diffamatoria immessa in newsgroup non moderato, ossia nel quale non è presente la figura del moderatore che ha la funzione di analizzare i messaggi in arrivo e di cancellare gli interventi che non corrispondono, per forma e contenuto, ai requisiti essenziali dell'area). Il giudice, pronunciandosi in ordine alla posizione del webmaster e del provider o news-server (convenuto dal danneggiato insieme all'autore del messaggio denigratorio), ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva del primo, non potendo tale soggetto "essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del news-server".

esenzione di responsabilità

è stata poi riconosciuta al news-server, il quale "si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vengono inseriti". La decisione del Tribunale di Roma, pertanto, oltre ad aver negato quel principio di identità fra testata giornalistica e sito internet, ha chiaramente escluso

che un gestore di un sito abbia un obbligo di controllo sul materiale inviato dai suoi utenti.

Peraltro, per non percorrere l'incerta strada dell'equiparazione dei gestori Internet alla figura del responsabile editoriale, parte della dottrina ipotizza il ricorso all'art. 2050 c.c., assimilando l'attività di gestione di un sito Internet allo "svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati", con la conseguenza che, in caso di illecito commesso da un terzo che si avvalga di quello specifico spazio telematico, anche il

gestore

possa essere considerato

responsabile

e tenuto al risarcimento dei danni cagionati,

salvo che lo stesso non provi "di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Risarcimento dei danni in sede penale

Ai sensi dell'art. 185 c.p. "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui". Tale regola muove dalla considerazione che un'unica condotta possa presentare due differenti profili di illiceità, uno relativo al settore penalistico e l'altro riguardante il settore civilistico. Al verificarsi di una tale eventualità il "soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero i suoi successori universali" possono esercitare nel processo penale "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale" (art. 74 c.p.p.), realizzando così la c.d. costituzione di parte civile.

Risarcimento dei danni in sede civile

Il soggetto che ritenga lesi il proprio onore, decoro e reputazione ma che non intenda ottenere tutela in sede penale (proponendo la querela ed eventualmente costituendosi poi parte civile nel processo penale), può agire direttamente in sede civile per chiedere la condanna dell'autore del reato al risarcimento dei danni causati dalla condotta illecita. L'istanza risarcitoria, visto l'attuale indirizzo giurisprudenziale, si propone sulla base della tutela accordata dall'art. 2043 c.c., secondo il quale "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Territorialmente competente è il giudice civile del luogo dove si trova il server presso il quale vengono scaricate le pagine che compongono il sito contenente le dichiarazioni diffamanti (Trib. Lecce, sez. II, 16/11/00, peraltro nella citata sentenza il Tribunale di Lecce non ha applicato detto principio in quanto nel caso specifico il giudice non ha ritenuto esistere prova di dove il server si trovasse effettivamente, applicando così il criterio del *forum destinatae solutionis*, ossia il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio, essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c.)).

Dr. Elena Campostrini